

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).

(B.U. 10 settembre 1996, n. 41).

Art. 1

(Sostituzione della lett. c) del comma 3 dell'art. 26) ⁽¹⁾

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 100.000.000 per l'anno 1997 e in lire 150.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, graveranno sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio degli esercizi stessi con la denominazione "Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo, per il corrispondente importo, delle risorse iscritte al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.3.2. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) indicato all'allegato n. 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998; a decorrere dall'anno 1999 si provvederà con legge di bilancio.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1997: lire 100.000.000

anno 1998: lire 150.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.08.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.10.29.

cap. 39500 (di nuova istituzione)

"Spese per l'organizzazione

e gestione delle riserve naturali"

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, accenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra **informativa estesa** per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

OK

(1) Sostituisce l'art. 26, comma 3, lett. c), della L.R. 30 luglio 1991, n. 30.